

STATUTO

OSIRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN DONACI BR VIA PIAVE 2

Numero REA: BR - 68388

Codice fiscale: 01491060743

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

parte di mio pugno su sette pagine di due fogli, il presente
atto viene chiuso e sottoscritto alle ore sedici e minuti
cinque.

F.to Anna Rita Rampino

F.to Achille Antonio Carrabba. Vi è sigillo.

Allegato "B" al numero 8915 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo uno (1) (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di San Donaci
(BR) la Cooperativa Sociale denominata "OSIRIDE
Società Cooperativa sociale a responsabilità limita-
ta", che non ha scopi di lucro, così come previsto
dall'art. 26 del D.l.c.p.s. n. 1577 del 14 Dicembre
1947 e normativa successiva.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Or-
gano amministrativo, sedi secondarie, succursali, a-
genzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo due (2) (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre
duemilacinquanta e potrà essere prorogata con delibe-
razione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto
di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo tre (3) (Scopo mutualistico)

La Società Cooperativa non ha fini di lucro ed è retta
e disciplinata secondo i principi della mutualità pre-
valente senza fini di speculazione privata.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità finalizzato alla promozione u-
mana ed alla integrazione dei cittadini attraverso lo
volgimento di attività integrate che riguardano i set-
tori previsti dall'articolo uno (1) punto A) e B) del-
la Legge trecentottantuno/novantuno (381/91).

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come
disposto dalla legge tre aprile duemilauno, numero
centoquarantadue e normativa successiva, integrativa e
modificativa, i soci instaurano con la cooperativa un
rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma ov-
vero in qualsiasi altra forma consentita dalla legi-
slazione vigente.

Articolo quattro (4) (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo della Società, nonché i requisiti
e gli interessi dei soci come in appresso determinati,
la Cooperativa potrà, ai sensi dell'articolo uno (1)

punto A), della Legge otto (8) Novembre millenovecen-
tonovantuno (1991) n. trecentottantuno (381), gestire,
per conto proprio e per conto terzi, per conto di pub-
bliche amministrazioni e di privati, servizi che ri-
guardano le seguenti attività:
a) casealloggio, case-famiglia, gestione asili-nido,
centri di prima accoglienza, servizi diurni, servizi
notturni a favore di dimessi dall'ospedale psichiatrico,
minori, anziani, tossicodipendenti, soggetti con
difficoltà di inserimento sociale;
b) attività di sostegno e reinserimento sociale; at-
tività di animazione con finalità educative di socia-
lizzazione;
c) attività e servizi di assistenza socio-sanitaria,
ed educativa, riabilitazione anche a carattere domici-
liare;
d) servizio di telesoccorso e teleassistenza;
e) servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e
recupero, anche sociale, effettuati tanto presso la
famiglia quanto presso la scuola o altre strutture
pubbliche o private;
h) l'organizzazione di iniziative sociali, professio-
nali,
mutualistiche, ricreative e sportive, anche attraverso
la
gestione di centri e altre strutture per l'animazione,
finalizzate al recupero della qualità della vita,
nonchè altre iniziative per il tempo libero, la cultu-
ra ed il turismo sociale sia con la creazione di appo-
site sezioni sia con la partecipazione ad Organismi ed
Enti idonei;
i) l'organizzazione e la gestione dei centri soggiorni
vacanze per persone disabili e non, anziani o persone
con problemi legati alla tossicodipendenza e minori di
età;
l) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazio-
ne,
qualificazione e riqualificazione professionale dei
soci e non, degli operatori o destinati, altresì, al
reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti porta-
tori di handicap fisici e psichici. A tal fine potrà
utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previsti
da Leggi regionali, nazionali e comunitarie;
m) il trasporto assistito di persone disabili e minori
di
età;
n) attività di sensibilizzazione ed animazione della
comunità locale al fine di rendere la stessa più con-
sapevole e disponibile all'attenzione ed alla acco-
glienza delle persone in stato di bisogno;

o)attività di promozione presso le istituzioni a favore delle persone più deboli e svantaggiate;
p)l'organizzazione e la gestione di centri e laboratori professionali ed artigianali per soggetti disabili, con problemi legati alla tossicodipendenza e di devianza sociale;
q)costituire, organizzare e gestire centri di studi che si occupino di indagini sociologiche, inchieste, sondaggi, ricerche statistiche, monitoraggio e valutazioni relative alla comunità locale, limitrofe ed anche a carattere nazionale.
La Società per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.
La Cooperativa, inoltre, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ex art. 1 della legge 8 novembre 1991, ha lo scopo di assumere da persone fisiche, da Amministrazioni Statali e/o Parastatali, da persone giuridiche, pubbliche e private, da Enti pubblici e privati sia italiani che esteri, qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei seguenti settori, il tutto nel pieno rispetto delle indicazioni di cui alla Legge regionale undici febbraio duemiladue:
1) agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare;
2)attività artigianali legate alla lavorazione del legno, del ferro, del marmo, di tessuti e materiale vario e similari;
3) attività di pulizia in genere;
4)commercio;
5)installazione e manutenzione di verde pubblico e privato;
6)servizi di lavanderia, stireria e tintoria;
7)servizio di trasporto merci, persone;
8)organizzazione e gestione del servizio mensa e ristorazione collettiva;
9)organizzazione e gestione di centri e impianti sportivi e ricreativi;
10)curare lavori di catalogazione, schedatura, riordino e gestione di biblioteche, ed archiviazione in genere;
11)organizzare e gestire sale di lettura centri studio, archivi, attività culturali anche mediante l'utilizzo di sistemi meccanizzati;
La gestione delle attività di cui alla lettera a) del 1° comma del presente articolo (attività comprese al punto A) dell'articolo uno (1) della legge trecentot-

tantuno (381) del millenovecentonovantuno (1991)) è funzionalmente collegata e correlata con le attività di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) del precedente terzo comma del presente articolo (attività comprese al punto B) dell'articolo uno (1) della legge 381 del 91, stante all'avvio al lavoro dei soggetti svantaggiati).

Mentre, la gestione delle attività di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo (attività comprese al punto A) dell'articolo uno (1) della legge trecentottantuno (381) del millenovecentonovantuno (1991)) è funzionalmente collegata e correlata con le attività di cui ai numeri 6), 7), 8) del precedente 3° comma del presente articolo (attività comprese al punto B) dell'articolo uno (1) della legge trecentottantuno (381) del novantuno (91), stante all'avvio al lavoro dei soggetti svantaggiati).

La gestione delle attività di cui alla lettera e) del 1° comma del presente articolo (attività comprese al punto A) dell'articolo uno (1) della legge trecentottantuno (381) del millenovecentonovantuno (1991)) è funzionalmente collegata e correlata con le attività di cui ai numeri 1), 3), 6), 7), 8) del precedente terzo comma del presente articolo (attività comprese al punto B) dell'articolo uno (1) della legge trecentottantuno (381) del novantuno (91), stante all'avvio al lavoro dei soggetti svantaggiati).

Tutte le altre attività menzionate al presente articolo sono funzionalmente collegate attraverso il congiunto esercizio delle stesse, perseguendo le finalità che la cooperativa si propone di raggiungere.

Al fine di poter svolgere congiuntamente le attività previste dall'articolo uno (1) punto A) e B) della Legge trecentonovantuno/novantuno (381/91) e dell'articolo quattro (4) del presente statuto, la Cooperativa dovrà tenere due distinte contabilità, una per il settore A ed una per il settore B, così come specificato all'articolo ventisei (26) del presente statuto.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce all'Associazione nazionale di Categoria e alla relativa Associazione Regionale o Provinciale aderente alla Confederazione Cooperative Italiane nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono Iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede

l'adozione di un diverso tipo societario; può partecipare quindi anche ad appalti commessi sia da enti pubblici che privati, può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, private o pubbliche, od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, può aderire a consorzi e ad associazioni anche di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, può anche accedere a qualsiasi agevolazione prevista dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Viene espressamente esclusa ogni attività che necessiti dell'iscrizione ad Albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero cinquantanove e normativa integrativa, modificativa e successiva.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Articolo cinque (5) (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente.

Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero stretta-

mente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Non possono essere ammessi alla qualifica di soci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie Su indicate.

Articolo sei (6) (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo duemilacinquecentoventisette (2527), comma tre (3) del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale non superiore a cinque anni, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli duemilaquattrocentoventidue (2422) e duemilacinquecentoquarantacinque (2545) bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo dieci (10) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo undici (11) del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi

vi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo cinque (5).

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo sette (7) (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle disposizioni contenute agli articoli quarantadue (42) e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal consiglio di ammini-

strazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, da regolamento interno e/o dalle

disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione o, su proposta di questo, dall'assemblea dei soci e comunque in misura non superiore ad euro centocinquanta salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo cinque (5), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo otto (8) (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La varia-

zione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo nove (9) (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo dieci (10) (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere con le modalità previste ai successivi articoli quarantadue (42) e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo undici (11) (Esclusione)
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, non adempia al versamento del valore delle azio-

ni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo, e che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e semprechè, perduri l'inadempienza.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi degli articoli quarantadue (42) e seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo dodici (12) (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono regolate dagli articoli quarantadue (42) e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo tredici (13) (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo ventisei (26), comma quattro (4), lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo duemilacinquecentoquarantacinque (2545)-quinquies, comma tre (3) del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, punti b), c), d) ed e) oltre quanto stabilito nell'articolo 4 perdono il diritto a metà della quota sociale, calcolata come sopra, che sarà devoluta al fondo di riserva ordinaria.

Articolo quattordici (14) (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo tredici (13).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi (centottanta giorni) dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo duemilatrecentoquarantasette (2347), comma due (2) del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo sette (7). In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo tredici (13).

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo sette (7).

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo tredici (13).

Articolo quindici (15) (Termini di decadenza, rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i sei (6) mesi (centottanta giorni) dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto

il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo milleduecentoquarantatre (1243) del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo sedici (16) (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo terzo del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo quattro (4) della legge trentuno (31) gennaio millenovecentonovantadue (1992), n. cinquantanove (59).

Articolo diciassette (17) (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro venticinque virgola ottantadue (25,82) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a cinquanta (50).

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo duemilatrecentoquarantasei (2346) del codice civile.

Articolo diciotto (18) (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro

gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo diciannove (19) (Deliberazione di emissione)
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo venti (20) (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall'articolo duemilaquattrocentotrentasette (2437) del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle a-

zioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Articolo ventuno (21) (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo cinque (5) della legge cinquantanove/novantadue (59/92).

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro cinquanta (50).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di due (2) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo

le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo ventidue (22) (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Articolo ventitre (23) (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo ventiquattro (24) (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di euro **venticinque e ottantadue (25,82)**. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui **all'articolo ventisei (26)** e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente

articolo otto (8);

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo venticinque (25) (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo sette (7).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione secondo le disposizioni previste dagli articolo quarantadue (42) e ss. del presente statuto.

Articolo ventisei (26)

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio a norma di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'organizzazione amministrativa della Società deve consentire la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai sensi del punto A) e del punto B) dell'articolo uno (1) della legge otto (8) novembre millenovecentonovantuno (1991), numero

trecentottantuno (381), ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore la trenta per cento (30%);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito con l'articolo undici (11) della legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero cinquantanove (59), nella misura prevista dalla legge medesima e normativa successiva, integrativa e modificativa;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni di legge;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore la limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare nei limiti di legge gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'assemblea può deliberare la distribuzione degli utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo ventisette (27) (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo ventotto (28) (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Articolo ventinove (29) (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo, inviata ai soci dieci (10) giorni prima dell'adunanza ovvero mediante pubblicazione nel quotidiano "Il Quotidiano" dieci (10) giorni prima dell'adunanza ovvero mediante raccomandata a mano ricevuta dai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo trenta (30) (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo diciassette (17), nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina degli Amministratori;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla

sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo ventisei (26).

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile (articolo duemilatrecentosessantacinque c.c.).

Articolo trentuno (31) (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno tranne che sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla emissione di quote destinate a soci sovventori, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto, fatti salvi eventuali maggiori quorum di legge inderogabili.

I soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa o da quelli non intervenuti non oltre quindici (15) giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Tale dichiarazione deve essere annotata nel libro dei

soci a cura degli amministratori.

E' vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di cooperativa sociale;
qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

Articolo trentadue (32) (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo trentatre (33) (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di **5 voti (cinque voti)**.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo diciannove (19), secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'articolo duemilatrecentosettantadue (2372) del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di **3** soci (tre soci).

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo trentaquattro (34) (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo trentacinque (35) (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre (3) a sette (7), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori sono rieleggibili nel limite temporale massimo previsto dalla legge e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Articolo trentasei (36) (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo duemilatrecentottantuno (2381) del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni novanta (90) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'assemblea con apposito regolamento.

Articolo trentasette (37) (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5)

giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo trentotto (38) (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo duemilatrecentottantasei (2386) del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo trentanove (39) (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo quaranta (40) (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libere quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministra-

tori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo quarantuno (41) (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nei dovuti casi di legge trovano applicazione gli articoli duemilaquattrocentonove (2409) bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Articolo quarantadue (42) (Tentativo di conciliazione e Clausola arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Brindisi, con gli effetti previsti dagli articoli trentotto (38) e seguenti Del Decreto Legislativo cinque/duemilatre (5/2003).

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come previsto nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale.

Nei limiti di legge sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui al successivo articolo quarantatre (43) ovvero in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Brindisi, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibi-

li, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo quarantatre (43) (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro quindicimila (15 mila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli dieci (10) e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti ed appartenenti all'Ordine degli Avvocati, dei notai e dei commercialisti e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo trentacinque (35), comma uno (1) del Decreto Legislativo numero cinque/zerotre (5/03).

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo trentasei (36) Decreto Legislativo numero cinque/zerotre (5/03) i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre (novanta giorni) dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo trentacinque (35), comma due (2), Decreto Legislativo numero cinque/zerotre (5/03), nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. consulenza tecnica di ufficio o in

ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo quarantaquattro (44)
(Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo quarantacinque (45) (Scioglimento)

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo quarantasei (46) (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione nel rispetto dei principi propri della cooperativa a mutualità prevalente sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo ventisei (26), lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo undici (11) della legge trentuno (31) gennaio millenovecentonovantadue (1992), n. cinquantanove (59).

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo quarantasette (47) (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo

svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Articolo quarantotto (48) (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo duemilacinquecentoquattordici (2514) codice civile per cui v'è:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo quarantanove (49) (Rinvio)

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 citata.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo duemilacinquecentodiciannove (2519) si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo cinquanta (50) (Sottoscrizioni - conferimenti - partecipazioni dei soci)

Il capitale sociale è attualmente fissato in euro settecentoquarantotto virgola settantotto (748,78).

Nomina membri Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri.

Organo di controllo interno.

La società non ha collegio sindacale.

Primo esercizio sociale

Il primo esercizio sociale si è chiuso il trentuno dicembre dell'anno di iscrizione della società.

Indirizzo sociale.

Ai sensi dell'articolo centoundici (111) ter delle disposizioni di attuazione del codice civile ed ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo attuale della società è alla via Brindisi civico ventidue del comune di San Donaci.